



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (cd. Legge Delrio);

VISTA la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro";

VISTO il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2015 n. 125 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio Sanitario Nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di Servizi per il Lavoro e di Politiche Attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge 10 dicembre 2014 n. 183” e, in particolare, l’articolo 33 dello stesso, che prevede che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l’importo di cui all’articolo 15, comma 3, del Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, n. 121, pubblicato in GU n. 196 del 28 agosto 2014, recante Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in particolare, l’articolo 9 relativo alla Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n. 4896, adottato in esito all’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il Dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1° ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 al 8 settembre 2017, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5 bis del Decreto Legislativo n. 165 /2001 e successive modificazioni, della titolarità della Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione;

CONSIDERATO che la rete EURES contribuisce a facilitare la libera circolazione dei lavoratori, attuare la strategia coordinata per l’occupazione e, in particolare, per la promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, migliorare il funzionamento, la coesione e l’integrazione dei mercati del lavoro nell’Unione, anche a livello transfrontaliero, promuovere la mobilità geografica e professionale volontaria nell’Unione, anche nelle regioni transfrontaliere, sostenere le transizioni verso il mercato del lavoro, promuovendo in tal modo gli obiettivi sociali e occupazionali dell’Unione europea

TENUTO CONTO delle note inviate dall’Ufficio di coordinamento nazionale EURES al gruppo di lavoro ristretto Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regioni in data 25/07/2016 e 12/09/2016, nonché dei contributi pervenuti.

PREMESSO tutto quanto sopra,

DECRETA

Articolo 1

(SPI come membri di EURES)

1. Le Regioni e Province Autonome, le Agenzie regionali per il lavoro, le Province, le Aree Vaste, le Città metropolitane, aventi strutture amministrative con competenze in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, nell’ambito del sistema nazionale dei Servizi pubblici per l’impiego (d’ora in avanti, SPI), beneficiano di uno status particolare in seno alla rete EURES.
2. I soggetti di cui al comma 1, la cui funzione è pertinente per le attività nell’ambito della rete EURES, sono designati membri di EURES, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/589.

Articolo 2

(Servizi offerti dai membri di EURES)

1. I servizi offerti nell'ambito dell'attività della rete EURES sul territorio nazionale rientrano tra i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, in coerenza con l'articolo 18 del Decreto legislativo n. 150/2015.
2. Nel rispetto delle specifiche esigenze regionali e locali, è adottato un approccio coordinato dei servizi di sostegno a livello nazionale.
3. Gli SPI, in qualità di membri di EURES sono tenuti a adempiere a tutti i compiti che seguono:
 - a) alimentare la disponibilità di offerte di lavoro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/589;
 - b) alimentare la disponibilità di domande di lavoro e di CV a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2016/589;
 - c) erogare servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro a norma degli articoli 23 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'articolo 26 e, se del caso, dell'articolo 27 del Regolamento (UE) 2016/589.
4. Gli SPI sono tenuti, inoltre, a garantire che i lavoratori e i datori di lavoro possano fruire senza indebito ritardo dei servizi di sostegno a livello nazionale, tanto online quanto off line.

Articolo 3

(Obblighi e responsabilità degli SPI come membri di EURES)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 del presente Decreto, in qualità di membri EURES, soddisfano tutti gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/589 e rispettano almeno i criteri minimi comuni figuranti nell'allegato 1 del citato Regolamento.
2. Relativamente alla prestazione dei servizi, i criteri minimi comuni da rispettare sono:
 - a) Impegno a porre in essere meccanismi e procedure adeguate onde verificare e assicurare il pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni giuridiche applicabili in materia di lavoro, tenendo conto degli eventuali sistemi di licenza e regimi di autorizzazione esistenti per servizi per l'impiego diversi dagli SPI al momento di erogare servizi, compresa la normativa vigente in materia di protezione dei dati nonché, se del caso, le prescrizioni e le norme circa la qualità dei dati relativi alle offerte di lavoro.
 - b) Abilità e comprovata capacità di offrire i servizi di corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro, i servizi di sostegno o entrambi, di cui Regolamento (UE) 2016/589.
 - c) Capacità di prestare servizi tramite uno o più canali facilmente accessibili, con almeno un sito Internet/web accessibile dell'organizzazione.
 - d) Abilità e capacità di indirizzare i lavoratori e i datori di lavoro verso altri membri o partner di EURES e/o organismi con competenze in materia di libera circolazione dei

lavoratori.

- e) Rispetto del principio della prestazione gratuita dei servizi di sostegno ai lavoratori ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma.
3. Relativamente alla partecipazione alla rete EURES, i criteri minimi comuni da rispettare sono:
- a) Capacità di garantire la trasmissione tempestiva e affidabile dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2016/589 e impegno in tal senso.
 - b) Impegno a rispettare le norme tecniche e i formati per la corrispondenza delle offerte e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2016/589.
 - c) Capacità di contribuire alla programmazione e alla comunicazione all'Ufficio di coordinamento nazionale nonché di trasmettere allo stesso Ufficio informazioni sulla prestazione di servizi e sui risultati conformemente al Regolamento, e impegno in tal senso.
 - d) Disponibilità di risorse umane adeguate per le diverse funzioni da svolgere o impegno a garantire l'assegnazione di tali risorse.
 - e) Impegno a garantire norme di qualità in relazione al personale e a iscrivere i dipendenti ai pertinenti moduli del programma comune di formazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del Regolamento (UE) 2016/589.
 - f) Impegno a utilizzare il marchio EURES solo per servizi e attività connessi alla rete EURES.
5. Gli SPI assumono tutte le responsabilità specifiche previste per i membri di EURES e le responsabilità comuni per i membri e i partner di EURES ai sensi del Regolamento (UE) 2016/589.
6. Con riferimento al criterio di cui al comma 3, lettera d), gli SPI si impegnano a garantire, sul territorio regionale, un numero adeguato di risorse umane specializzate e adeguatamente formate e, in ciascun centro per l'impiego, almeno un servizio di informazione di primo livello, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/589. Le risorse umane individuate, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/589, dedicano alle attività EURES un tempo/lavoro idoneo a garantire la qualità del servizio, anche mediante l'utilizzo di adeguata strumentazione di supporto.
7. I soggetti di cui all'articolo 1 del presente Decreto possono soddisfare i propri obblighi in quanto membri di EURES tramite organizzazioni che agiscono sotto la loro responsabilità. In tal caso, presentano apposita richiesta all'Ufficio di coordinamento nazionale, per gli adempimenti di competenza.

Articolo 4

(Coordinamento tra l'Ufficio di coordinamento nazionale e gli SPI come membri di EURES)

- 1. L'Ufficio di Coordinamento Nazionale (UCN), in considerazione delle responsabilità assunte ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 589/2016, promuove il confronto periodico con gli SPI di cui all'articolo 1 del presente Decreto, per favorire il buon funzionamento della rete a livello nazionale e la piena attuazione del citato Regolamento.

2. Entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente Decreto, ciascuna amministrazione regionale nomina e comunica all'Ufficio di coordinamento nazionale un referente (d'ora in avanti, Line manager).
3. I Line manager, come sopra designati, sono responsabili della implementazione delle attività EURES a livello regionale, nel rispetto del programma di lavoro nazionale, di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2016/589, e di altri progetti e/o iniziative promosse a livello europeo e nazionale.
4. Gli SPI assicurano il trasferimento delle informazioni relative alle offerte e domande di lavoro e ai CV, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/589, secondo le modalità che verranno concordate con l'UCN, al fine di garantire l'utilizzo di un singolo canale coordinato per la trasmissione al portale EURES, come stabilito nel Regolamento citato.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio di coordinamento europeo della Commissione europea, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/589 all'articolo 10, comma 1.

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore PIRRONE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93)

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".